



Ordine del Giorno del 16/5/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 35 del 16.5.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006

N° 35 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 35 del 16.05.2007

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006.

L'anno duemilasette, il giorno (sedici) del mese di Maggio, alle ore 16,20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

“Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2006, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali ed internazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile (“Delle Società”).

La gestione dell'esercizio 2006 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 5'007'165,02, determinata integralmente dall'accantonamento in fondo svalutazione crediti di una quota del 20% dei crediti vantati alla data del 31/12/2006 verso il Socio unico Comune di Taranto, sottoposto alla procedura di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. del D.Lgs. 267/2000. In assenza di tale accantonamento, infatti, si sarebbe realizzato un utile di esercizio pari a € 5'095,31, come è stato dettagliatamente descritto nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa

Si evidenzia che la perdita d'esercizio 2006, sommata a quella del precedente esercizio, determina una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, per cui viene a realizzarsi il presupposto di cui all'articolo 2446 del codice civile (“Riduzione del capitale sociale per perdite”). In conseguenza di ciò, a norma della citata fonte normativa, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere a convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci per assumere gli opportuni provvedimenti.”.

*F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo
F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Ritenuto di dover integrare la Nota integrativa con alcune precisazioni per meglio illustrare le motivazioni poste a base della decisione di svalutare i crediti vantati verso il Comune di Taranto, assoggettato in data 17 ottobre 2006 alla procedura di dissesto finanziario (artt. 244 e segg. del D.Lgs. n° 267/2000);

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2006, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2006
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 17.966.878
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 32.672.656
RATEI E RISCONTI	€ 336.277
TOTALE ATTIVITÀ	€ 50.975.811
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

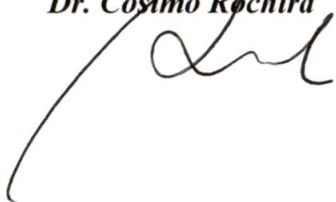
PASSIVITÀ	AL 31/12/2006
PATRIMONIO NETTO	€ 2.048.358
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.649.511
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.320.802
DEBITI	€ 24.672.849
RATEI E RISCONTI	€ 10.284.291
TOTALE PASSIVITÀ	€ 50.975.811
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

COSTI	CONSUNTIVO 2006
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 3.940.266,39
COSTI PER SERVIZI	€ 4.040.894,79
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 223.113,35
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.756.448,04
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 8.029.794,71
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 179.284,57
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 2.140,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 526.042,43
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 490.201,77
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 91.597,93
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 1.278.816,23
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 37.558.600,67

RICAVI	CONSUNTIVO 2006
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 9.587.469,71
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 21.559.268,33
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 870.942,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 5.016,94
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 10.378,93
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 518.359,74
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 5.007.165,02
TOTALE RICAVI	€ 37.558.600,67

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore contabile, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2006, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.
- 4) Si dare mandato al Presidente di procedere al più presto alla convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti, essendosi realizzato il presupposto di cui all'articolo 2446 del codice civile ("Riduzione del capitale sociale per perdite").

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira



firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



STUDIO UCKMARASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ANTONIO UCKMAR 1895 - 1959

AVV. PROF. VICTOR UCKMAR
 AVV. ANTONIO UCKMAR
 PROF. FRANCESCO TUNDO*
 AVV. SARA ARMELLA
 AVV. FRANCESCA BALZANI
 AVV. GIUSEPPE CORASANITI*
 AVV. CATERINA CORRADO OLIVA
 AVV. PAOLO DE' CAPITANI DI VIMERCATE**

ABOG. CRISTIÁN J. BILLARDI
 AVV. CRISTINA ZUNINO
 AVV. PIETRO CENCI
 AVV. MATTEO FANNI
 AVV. ANDREA QUATTROCCHI
 AVV. STEFANO ZAGA'
 DOTT. PAOLO STIZZA*
 AVV. MARIA PIA SANGUINETI

* DOTTORE COMMERCIALISTA
 ** ATTORNEY IN N.Y.

Copertina per telecopier Telecopy Coversheet

Da/From: Avv. Francesca Balzani

A/To: Dott. Antonio Carallo – Direzione Amat

Fax n.: 099 7794 247

N. di pag. (copertina inclusa)
No. of pages (including cover): 13

Data/Date: 16 maggio 2007

* * * * *

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 8578
 Del 16 MAG. 2007
 P - Presidente ☒
 DG - Direttore Generale ☒
 DA - Direttore Amministrativo ☒
 DT - Direttore Tecnico ☐
 US - Segreteria Generale ☐
 UAG - Affari Gen./P.R./Siistri ☐
 UA - Acquisti/Contratti ☐
 UC - Contabilità/Bilancio ☒
 UE - Esercizio/Movimento ☐
 UI - Informatica ☐
 UP - Personale/Retribuzioni ☐
 UT - Tecnico ☐
 uf.PT - Prodotti Traffico ☐
 uf.RG - Ragioneria/Economato ☐
 STO - Staff Qualità ☐
CDA

STUDIO UCKMARASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ANTONIO UCKMAR 1895 - 1959

AVV. PROF. VICTOR UCKMAR

Genova, 8 maggio 2007

AVV. ANTONIO UCKMAR

PROF. FRANCESCO TUNDO*

AVV. SARA ARMELLA

AVV. FRANCESCA BALZANI

AVV. GIUSEPPE CORASANITI*

AVV. CATERINA CORRADO OLIVA

AVV. PAOLO DE' CAPITANI DI VIMERCATE**

ABOG. CRISTIÁN J. BILLARDI

AVV. CRISTINA ZUNINO

AVV. PIETRO CENCI

AVV. MATTEO FANNI

AVV. ANDREA QUATTROCCHI

AVV. STEFANO ZAGA'

DOTT. PAOLO STIZZA*

AVV. MARIA PIA SANGUINETI

*DOTTORE COMMERCIALISTA

** ATTORNEY IN N.Y.

Spett.le Amat S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Faccio seguito alle intese intercorse per formulare le mie considerazioni in ordine al quesito posto, avente ad oggetto la rilevanza assunta, ai fini della redazione del bilancio di esercizio 2006 della Amat s.p.a., e segnatamente della valutazione dei crediti iscritti in quest'ultimo nei confronti del Comune di Taranto, dalla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.

In particolare, mi è stato chiesto di verificare la corretta evidenziazione nel bilancio di esercizio relativo al 2006, del credito vantato dall'Amat s.p.a. nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Taranto, assoggettata, in data 17 ottobre 2006 alla procedura di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 ss. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "Tuel"), e particolarmente se tale credito necessiti o meno di svalutazione alla luce degli eventi occorsi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre u.s..

16122 GENOVA - VIA BACIGALUPO 4-15 - TEL. +39-010-8318871 m.linee - FAX +39-010-812656 - e-mail studioge@uckmar.com - V.CONF. +39-010-812931
20121 MILANO - VIA AGNELLO 5 - TEL. +39-02-801085 m. linee - FAX +39-02-804625 - e-mail studiomi@uckmar.com - V.CONF. +39-02-8901 5413
00184 ROMA - VIA NAZIONALE 200 - TEL. +39-06-4740442 - FAX +39-06-4741448 - e-mail studioroma@uckmar.com - V.CONF. +39-06-4875 9280
C1003ABD BUENOS AIRES - RECONQUISTA 144 - Piso 8A - TEL. +54-11-4343 4207 - FAX +54-11-4342 6496 - e-mail studiobaires@uckmar.com

an/AMAT Valutazione crediti

Il mio parere *pro veritate*, al riguardo, è il seguente.

1. La disciplina del *contenuto dello stato patrimoniale* è recata dall'art. 2424 del codice civile, il quale, al punto III della lettera B), individua, tra le poste dell'attivo, ed in particolare tra le "immobilizzazioni finanziarie" ("con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo"), i crediti, rispettivamente, verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti e verso altri" [p.to 2)].

Successivamente, la medesima disposizione, al p.to II della lett. C), include nell'"attivo circolante" i "crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, verso clienti, verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti, verso altri". La formazione del bilancio implica, oltre all'individuazione dei beni e dei crediti da iscriversi nello stato patrimoniale, anche la determinazione dei valori da attribuire ai singoli componenti del patrimonio (G.E. Colombo, "*Bilancio di esercizio e consolidato*", in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1994, 315 ss.).

Quanto ai criteri di valutazione, il successivo art. 2426 cod. civ. dispone [p.to 8)] che "i crediti devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione".

La legge si limita, pertanto, a determinare un criterio di carattere generale, individuandolo nel presumibile valore di realizzazione. La valutazione del credito potrà quindi variare dal valore nominale, in ipotesi di realizzazione certa ed integrale, ad un valore nullo in ipotesi di debitore fallito e di nessuna prospettiva di riparto.

L'entità della svalutazione del credito è affidata alla discrezionalità dei competenti organi della società ed assai difficilmente essa potrà essere suscettibile di censura, salvo l'ipotesi di assoluta arbitrarietà o di insufficiente spiegazione delle ragioni che l'hanno determinata (in questo senso anche la giurisprudenza più risalente: per tutte Trib. Milano, 13 gennaio 1983, in *Società*, 1983, 469 ss.).

Il presumibile valore di realizzazione è oggetto di una stima deve fondarsi su una serie di elementi; tra questi, assumono particolare rilevanza le notizie o i giudizi sulla solvibilità del debitore. In concreto, si tratta di un giudizio di prevedibilità che consiste nel riscontrare i dati oggettivi, conosciuti o conoscibili, idonei a modificare la condizione economico - patrimoniale del debitore, come eventuali ritardi già verificatisi o contestazioni già sollevate. In tale contesto occorrerà tener conto anche delle garanzie che eventualmente assistono il credito, nonché, in senso inverso, dei presumibili oneri di recupero, degli abbuoni da concedere, della probabilità di dover accettare soluzioni transattive e così via.

Al termine di tale valutazione qualora i crediti che si presentano certi, liquidi ed esigibili, siano di dubbia o difficile esazione, non dovrebbero essere iscritti nel loro intero ammontare, ma nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presume di poter realizzare. Pertanto, il credito vantato nei confronti di soggetti solvibili può trovare collocazione in bilancio al suo valore nominale, ma ciò è giustificabile se non si sono verificate nell'esercizio in esame particolari situazioni di insolvenza dei clienti della società.

Sul punto, peraltro, si è espressa la giurisprudenza nel senso di non ammettere la valutazione dei crediti al valore nominale -soprattutto in presenza di crediti di ingente entità e di fondi svalutazione esigui- e ritenendo la stessa irragionevole qualora la società debitrice si trovi sottoposta a procedure concorsuali, posto che tale circostanza costituisce elemento indicatore dell'improbabilità di riscuotere l'intero credito.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, tutte le procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, nella forma vigente fino alla modifica introdotta con il D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) presuppongono lo stato di insolvenza, esplicitamente richiesto come condizione per l'apertura, e, quindi, l'accertamento giudiziale di una situazione economica e finanziaria che rende, se non certo (in quanto

l'integrale pagamento non può essere a priori escluso), sicuramente estremamente improbabile, in base all'*id quod plerumque accidit*, la completa soddisfazione dei creditori (cfr. Trib. Bologna, 13 settembre 1984, in *Giur. Comm.*, 1985, II, 354; Trib. Milano, 5 febbraio 1981, in *Giur. Comm.*, 1981, II, 796).

In tale contesto, pertanto, qualora l'esazione presenti caratteri di incertezza, si dovrà provvedere alla svalutazione del credito medesimo, anche per l'intero importo se esso risulti completamente inesigibile poiché non è stabilito un limite minimo alla valutazione.

In ogni caso, secondo i principi generali di redazione del bilancio di cui all'art. 2423 - *bis* del codice civile, nella redazione del bilancio, e dunque in sede di valutazione dei crediti, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza [p.to 1)] tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo [p.to 4)].

Secondo i principi contabili, inoltre, il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, a fronte di perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste. Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di valutazione al realizzo dei crediti, sugli esercizi in cui si possono ragionevolmente prevedere (*Principi contabili del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri*, Doc. n. 15, "I crediti", 134).

In sintesi, la valutazione dei crediti non soggiace a regole rigidamente determinate ma è lasciata al prudente apprezzamento degli amministratori, i quali dovranno operare con "ragionevolezza", avendo in considerazione l'entità del presumibile realizzo del credito in ragione delle circostanze di fatto di cui essi sono a conoscenza.

In ordine all'entità della svalutazione dei crediti e, pertanto, alla consistenza del relativo fondo, valgono le medesime considerazioni

poc' anzi effettuate, posto che essa non può essere censurata se ispirata a criteri di ragionevolezza e prudenza. L'entità dell'accantonamento è lasciata alla discrezionalità degli amministratori che dovranno valutare accuratamente tutti gli elementi di cui dispongono, ponendo attenzione alla probabilità e normalità degli eventi.

Al riguardo, parrebbero estendibili alcune considerazioni riguardanti gli accantonamenti per rischi e per oneri futuri avuto riguardo da un lato, al grado di probabilità di manifestazione dell'evento cui si riconnette la necessità dell'accantonamento stesso e, dall'altro, alle diverse alternative relativamente alla sua quantificazione.

In particolare, si possono avere eventi la cui possibilità di manifestazione è elevata, eventi la cui manifestazione è più ridotta, infine, eventi la cui possibilità di manifestazione è del tutto remota. Il rispetto del principio della prudenza implica che solo gli accantonamenti effettuati a fronte di eventi negativi probabili possono essere considerati corretti; in tal caso, il redattore del bilancio dovrà effettuare un richiamo di informativa nella nota integrativa, avente per oggetto l'evidenziazione di ogni informazione relativa al predetto evento, utile per il lettore di bilancio al fine di comprenderne la natura, la valutazione che allo stesso è stata data e i possibili effetti che potrebbe determinare sul bilancio e sull'andamento dell'impresa.

Occorre, altresì, osservare che, in molti casi, l'ammontare della perdita o del debito conseguenti alla manifestazione dell'evento sfavorevole, risulta di difficile determinazione. In particolare, l'ammontare della perdita potrebbe essere univocamente determinata, ovvero essere ricompresa in un *range* di valori cioè compreso tra un importo minimo e un importo massimo, nonché non essere suscettibile di alcuna stima attendibile, sulla base delle informazioni acquisite alla data di redazione del bilancio.

In relazione a quest'ultima fattispecie, non si procederà ad alcun accantonamento ma, nella nota integrativa, dovrà essere data evidenza dell'esistenza dell'evento, ancorché gli effetti economico - patrimoniali connessi allo stesso, non possano essere stati attendibilmente

stimati, con una chiara illustrazione di tutte quelle informazioni ritenute utili per comprendere i possibili effetti sulla gestione aziendale connessi alla probabile manifestazione dell'evento.

Infine, nel caso in cui si dovesse optare per accantonare l'importo minimo nell'ambito del *range* di valori prestabiliti, nella nota integrativa dovrà effettuarsi un richiamo di informativa in ordine alla possibilità di subire perdite addizionali rispetto a quanto già accantonato.

2. Nella fattispecie sottoposta alla mia attenzione gli amministratori dell'Amat s.p.a. sono chiamati ad affrontare, in sede di redazione del bilancio d'esercizio relativo al 2006, un giudizio di valutazione circa il presumibile valore di realizzo del credito vantato nei confronti del Comune di Taranto che, in data 17 ottobre 2006, è stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, secondo la procedura disposta dagli artt. 244 ss. del Tuel.

Al riguardo appare utile, anzitutto, esaminare - seppure in sintesi - la disciplina del dissesto finanziario cui sono soggetti gli enti locali, soffermando l'attenzione sulle condizioni e sugli effetti normativamente posti allorché un ente rientri in tale ipotesi.

La nozione di dissesto finanziario è definita nell'art. 244, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove si stabilisce che *"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi di cui non si possa far validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché art. 194 per le fattispecie ivi previste"*.

Lo stato di dissesto, pertanto, consiste in una condizione di insolvenza in cui versa l'ente causata dall'incapacità dello stesso di far fronte ai servizi indispensabili ed alle spese obbligatorie, nonché dall'impossibilità di onorare le proprie esposizioni, non superabile e non evitabile mediante gli ordinari espedienti del ricorso all'indebitamento ed alla selezione del debito.

Qualora sussistano tali condizioni obbiettive d'insolvenza il Consiglio dell'ente locale deve adottare la deliberazione dello stato di dissesto, definita, *ex lege*, necessaria, pubblica ed irrevocabile.

Al contrario della dichiarazione di fallimento o, per certi versi, della liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione di dissesto è atto unilaterale obbligatorio, non provocato dalla domanda di un creditore insoddisfatto, né dalla previa denuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La dichiarazione del dissesto comporta, in primo luogo, una fase amministrativa di limitata capacità giuridica per l'ente territoriale, che si manifesta attraverso forti vincoli in materia di tributi e tariffe, di contrazione di mutui, di gestione del bilancio dal lato della spesa, di spesa del personale e dotazione organico di esso (art. 249 ss., Tuel). Inoltre, tutta l'amministrazione straordinaria, tendente alla rilevazione della massa passiva, alla formazione della massa attiva, all'acquisizione dei mezzi disponibili per il riequilibrio finanziario, alla liquidazione ed il pagamento dei debiti pregressi, nonché alle transazioni giudiziali o extragiudiziali, spetta ad un organo straordinario di liquidazione *ad hoc*, che provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso.

Sul piano amministrativo, si verifica, pertanto, una sorta di separazione tra amministrazione ordinaria, fortemente condizionata da un bilancio "cristallizzato", attribuita al Consiglio dell'ente e volta al ripristino del riequilibrio finanziario, e amministrazione straordinaria, affidata all'organo straordinario di liquidazione che deve provvedere ad azzerare i debiti pregressi e a risolvere le eventuali pendenze.

Oltre ai due menzionati effetti diretti sull'ente dissestato, concernenti la separazione tra gestione ordinaria e straordinaria, la pronuncia di dissesto produce anche due effetti indiretti.

Il primo di essi comporta, *ope legis*, l'estinzione delle procedure esecutive individuali contro l'ente dissestato: i debiti insoluti e le anticipazioni di cassa non producono più interessi e rivalutazione, ed i pignoramenti eseguiti non vincolano l'ente ed il suo tesoriere (art. 248, Tuel).

Il secondo effetto indiretto riguarda, come anticipato, la vita amministrativa dell'ente e, di riflesso, la Comunità locale nel suo complesso.

Per tutta la durata del risanamento e finché non venga raggiunto il riequilibrio finanziario, le previsioni dell'ultimo bilancio vengono "congelate". L'ente

potrà effettuare impegni di spesa limitati, non superiori ad un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio in corso, conformemente alle previsioni anteriormente approvate. Inoltre non è possibile contrarre nuovi mutui, salvo quelli senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti.

2.1. In ordine alla procedura di liquidazione concorsuale (art. 252 ss., Tuel) conseguente alla dichiarazione di dissesto, occorre evidenziare che il primo ordine di questioni relative alla sistemazione dei debiti pregressi concerne la determinazione della massa passiva oggetto del risanamento.

In particolare, l'organo straordinario di liquidazione compie i seguenti atti fondamentali: un piano di rilevazione delle esposizioni debitorie pregresse, l'erogazione degli acconti, il piano di estinzione, cui potrà essere agganciata l'ulteriore erogazione di fondi nei limiti della massa attiva disponibile ed, infine, il rendiconto della liquidazione.

Nel caso sia stata convenuta la procedura semplificata in via transattiva (art. 258 Tuel), l'organo di liquidazione può proporre, nel caso di accettazione, il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento dell'intero debito: in tal caso i creditori hanno il dovere di rinunciare ad ogni altra pretesa.

Ciò posto, occorre rilevare che la finalità e gli effetti della liquidazione straordinaria, in caso di dissesto dell'ente locale, sono, per un verso, quello di procedere al risanamento finanziario dello stesso, per altro verso, quello di far fronte ai debiti anche con risorse aggiuntive, attivando una procedura concorsuale intesa a realizzare la parità di condizioni tra i creditori.

Questo, tuttavia, non implica in nessun modo l'estinzione dei crediti non ammessi o residui o, comunque, rimasti insoddisfatti, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.

La regola fondamentale della *par condicio creditorum*, che implica che tutti i creditori hanno pari diritti sulla massa attiva e che questa viene ripartita

proporzionalmente in loro favore, a ragione ed a misura dei loro crediti, trova applicazione anche per il dissesto degli Enti locali ma in forma attenuata rispetto alle procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare.

I crediti vantati nei confronti degli enti dissestati, infatti non si distinguono in privilegiati o chirografari, né godono di specifici diritti di prelazione.

Dal giorno della dichiarazione di dissesto, inoltre, i creditori insoluti degli enti dissestati non possono agire con l'azione surrogatoria, in sostituzione dell'ente o dell'organo liquidatore inadempiente (*ex art. 2900 cod. civ.*), né con l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare (*ex art. 2901 cod. civ.*).

Ulteriore aspetto rilevante riguarda la circostanza che l'ente non si estingue per effetto della declaratoria di dissesto e non tutto il suo patrimonio attivo è destinato a soddisfare il fronte dei creditori insoddisfatti.

L'effetto dello spossessamento dei beni, che è la conseguenza diretta e immediata della dichiarazione di fallimento (art. 42, l.f.) e della insensibilità del patrimonio di fronte agli atti di disposizione del fallito, non possono verificarsi nel dissesto dell'ente, se non in misura parziale, limitatamente ai beni ed ai cespiti che confluiscono nella massa attiva, gestita dall'organo di liquidazione.

Non possono neppure manifestarsi, nella procedura di liquidazione da dissesto, la perdita della capacità di agire e della legittimazione processuale.

Per quanto la declaratoria di dissesto si fonda pur sempre su una situazione di insolvenza nei confronti di crediti liquidi ed esigibili, tuttavia il dissesto non configura una situazione sovrapponibile al fallimento né comporta l'estinzione della persona giuridica pubblica.

Analoghe considerazioni valgono per la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dalla legge fallimentare e per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Invero lo squilibrio economico e finanziario dell'ente locale è di tipo temporaneo ed incide sui diritti soggettivi dei creditori che, tuttavia, non degradano mai ad interessi legittimi.

Al riguardo si è espressa la Corte Costituzionale affermando che " i crediti nei confronti dell'ente dissestato, se non interamente soddisfatti, possono essere comunque esercitati, anche dopo la chiusura della gestione straordinaria di liquidazione, allorché l'ente sia tornato in bonis. (...) Inoltre la procedura esecutiva collettiva prevista per gli enti locali dissestati è tendenzialmente analoga alle altre procedure concorsuali, ma con esse non si identifica, attesa la sua evidente peculiarità" (Cort. Cost. 17 luglio 1998, n. 269; Cort. Cost. 21 aprile 1994, n. 155; Cort. Cost. 16 giugno 1994, n. 242; Cort. Cost. 30 luglio 1997, n. 295; Cort. Cost. 20 marzo 1998, n. 69).

La procedura di liquidazione straordinaria negli enti locali dissestati risulta, dunque, solo ispirata al principio della *par condicio creditorum*, posto che parrebbe essere integrata la facoltà del creditore insoddisfatto di azionare i propri diritti, anche dopo la chiusura della liquidazione straordinaria, innanzi all'organo straordinario di liquidazione, una volta che l'ente pubblico sia tornato *in bonis*.

In realtà sembrerebbe più corretto e coerente con lo spirito delle disposizioni sul dissesto finanziario degli enti locali, il cui vero intento risulterebbe essere quello di chiudere tutti i rapporti riferiti alla fase ante dissesto, e di iniziare una nuova gestione finanziaria con l'ente risanato, riconoscere ai soli creditori parzialmente soddisfatti, che non abbiano cioè aderito alla soluzione transattivi regolata dall'art. 258 Tuel, la facoltà di azionare i propri diritti anche dopo la chiusura della liquidazione straordinaria, innanzi all'organo straordinario di liquidazione, una volta che l'ente pubblico sia tornato *in bonis*.

3. Avuto in considerazione quanto osservato ai paragrafi che precedono, possono ora essere formulate talune considerazioni conclusive.

Per quanto la procedura di dissesto finanziario disciplinata dagli artt. 244 ss. del Tuel cui è assoggettato il Comune di Taranto non sia sovrapponibile al fallimento e alle altre procedure concorsuali [tanto sul piano formale della disciplina, quanto su quello delle conseguenze finali: l'ente dissestato tornerà necessariamente in bonis, a differenza di quanto, nella generalità

dei casi, accade all'imprenditore fallito o all'ente societario], essa, tuttavia, deriva da una situazione di insolvenza, rispetto ai crediti liquidi ed esigibili, e dimostra l'incapacità dell'ente di assolvere i propri indispensabili servizi. In siffatto contesto, pertanto, la mancata svalutazione del credito risulterebbe in contrasto con i postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio, primo tra tutti il principio di prudenza. Conseguentemente, non sarebbe corretto continuare ad iscrivere in bilancio il credito vantato dall'Amat s.p.a. nei confronti del Comune di Taranto al suo valore nominale, posto che non risulta neppure stanziato alcun fondo adeguato a fronteggiare l'eventuale perdita, sebbene l'incertezza fosse probabilmente prevedibile già da tempo sulla base del protratto stato di crisi del Comune debitore.

Con la liquidazione concorsuale in questione, tuttavia, non si verifica l'estinzione dei crediti o della parte di essi rimasta insoddisfatta poiché rimane integra la facoltà dell'Amat s.p.a. di azionare i propri diritti nei confronti dell'ente una volta esaurita la gestione straordinaria.

La declaratoria di dissesto, di conseguenza, non comporta la certezza della inesigibilità del credito. Anzi, si può ben osservare che solo nel caso in cui fosse convenuta la procedura transattiva semplificata cui si è fatto cenno (cfr., retro, par. 2.1) la perdita risulterebbe certa, posta la rinuncia del creditore ad ogni altra pretesa. In tutti gli altri casi, invece, rimane salva la possibilità di escutere il debitore fino al soddisfacimento integrale, per quanto con tempi del tutto imprevedibili e in assenza, nelle more, della maturazione degli interessi e della rivalutazione.

Ad oggi, peraltro, a quanto mi è stato riferito, non è dato avere informazioni ulteriori né sotto il profilo del rapporto tra massa passiva e possibile attivo di liquidazione che consentano di stimare attendibilmente la percentuale di soddisfacimento della procedura (non possiamo dimenticare che non sono rinvenibili precedenti di prassi) né, tanto meno, sulla possibilità che sia eventualmente attivata la procedura abbreviata, di modo che l'unico elemento certo di cui si dispone e' quello del futuro ritorno *in bonis* del debitore, per quanto con tempi assai lunghi.

Conseguentemente, il solo criterio che potrà governare la quantificazione della svalutazione e' quello fondamentale della prudenza.

E' necessario sottolineare, tuttavia, che tale necessaria prudenza non possa condurre ad una riduzione del valore nominale che non tenga conto degli elementi fin qui esposti e comunque delle nefaste conseguenze per gli assetti complessivi del bilancio e per la società stessa di un abbattimento eccessivo rispetto a quanto emerge dalle informazioni di cui gli amministratori sono oggi in possesso.

Ciò anche in considerazione delle finalità stesse del bilancio d'esercizio e, particolarmente, della circostanza che esso, da un lato ha la funzione di evitare che il patrimonio sociale sia intaccato mediante distribuzioni di dividendi e, d'altro lato, di informare tutti gli interessati sull'entità degli utili realmente conseguiti o delle perdite sofferte, sì da fornire loro una visione della consistenza e dell'andamento patrimoniale ed economico della società e, quindi, della garanzia che quel patrimonio - nella sua composizione e nel suo valore attuale e nella sua tendenza all'incremento o decremento nel tempo - può dare.

Rammento, infine, che, nella nota integrativa, dovrà essere data in maniera dettagliata evidenziazione dell'esistenza della declaratoria di dissesto finanziario del Comune di Taranto che ha determinato la svalutazione e delle ragioni che hanno indotto alla sua quantificazione nonché degli effetti economico - patrimoniali connessi alla stessa. Occorrerà, inoltre, procedere ad una chiara illustrazione di tutte quelle informazioni ritenute utili per comprendere i possibili effetti sulla gestione aziendale connessi alla manifestazione di tale situazione e, infine, dovrà effettuarsi un richiamo in ordine alla possibilità di subire perdite ulteriori, rispetto a quanto già accantonato, le quali potranno essere quantificate con maggiore attendendibilità, a quanto mi avete riferito, a partire dal 2007.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento, molte cordialità.

(Victor Uckmar)